



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI

(Ris.mun. no. 47 del 27.01.2026)

Orselina, 30 gennaio 2026

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI
(Ris. Mun. no. 47/27.01.2026)

Il Municipio di Orselina, richiamati gli artt. 192 LOC, art. 4 cpv. 1, 2, 3 e art. 4a lett. a, b, c, della Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008 (stato 1° gennaio 2026)

o r d i n a:

Art. 1 **Tasse**

Il Comune preleva una tassa annuale di **CHF 90.00** per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Orselina.

Il Comune riversa al Cantone e al Fondo per il soccorso animali gli importi previsti dall'art. 4a lett. a) e b) della Legge sui cani.

Art. 2 **Debitore della tassa**

Debitore della tassa, ai sensi delle disposizioni federali e cantonali in materia, è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina.

Art. 3 **Eccezioni**

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 **Modalità di riscossione**

Le tasse sono riscosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 5 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza abroga ogni precedente ordinanza municipale in materia ed entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

Art. 6 **Pubblicazione e termini di ricorso**

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, per un periodo di 30 giorni, dal 2 febbraio 2026 al 3 marzo 2026.

Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

(avv. S. Garbani Nerini)

Il Segretario:

(S. Rossi)